



AC 3132

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Sommario

1. Modifiche all'articolo 52 per il ristoro integrale del maggiore disavanzo emergente con l'applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 80/2021..	3
2. Integrazione all'art. 53 in materia di procedure di spesa del sostegno alimentare	5
3. Facoltà di assunzione in deroga all'art. 9, comma 1-quinquies, del DL n. 113/2016	5
CRISI FINANZIARIE E ENTI IN DISAVANZO	8
4. Ampliamento dei Comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale	8
5. Riprogrammazione del recupero delle quote di disavanzo per il 2020 e per il 2021 per gli enti in disavanzo	9
6. Rinvio del termine di sospensione dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149	11
7. Flessibilità enti in disavanzo (limiti di utilizzo avanzi vincolati).....	11
ALTRE NORME DI CARATTERE FINANZIARIO E SOSTEGNO INVESTIMENTI.....	12
8. Proroga entrata in vigore FGDC.....	12
9. Adeguamento accantonamento FCDE.....	13
10. Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio	13
11. Modifiche in materia di società partecipate	14
12. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali.....	16
13. Modulazione penalità risarcitoria da ritardo di pagamento crediti commerciali (art.6, co.2, d.lgs. 231/2002)	17
14. Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive.....	18
15. Incremento delle risorse per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.....	19
16. Incremento del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali	19
17. Utilizzo per investimenti dell'avanzo vincolato derivante da alienazioni	20
19. Modifiche all'articolo 1, comma 141, legge 145/2018 (PUA e PEBA)	21
NORME RELATIVE ALLE ENTRATE LOCALI.....	21
20. Proroga dei termini di approvazione delle tariffe e regolamenti Tari.....	21
21. IMPI (piattaforme petrolifere) pagamento provvisorio 2021 allo Stato in attesa del provvedimento di individuazione dei Comuni interessati.....	22
22. Deliberazioni tributarie adottate entro i termini di legge, ma successive all'approvazione del bilancio.	23
23. Facoltà di revisione affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate	23
ULTERIORI NORME	24
24. Fondo rilancio attrattività turistica	24

25. Asili nido comunali	24
26. Contrasto povertà educativa	25
27. Voucher taxi	25
28. Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali anche ai rapporti a tempo indeterminato a valere sul Fondo povertà e sul Fondo Politiche sociali	26
29. Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà	27

1. Modifiche all'articolo 52 per il ristoro integrale del maggiore disavanzo emergente con l'applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 80/2021

All'articolo 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

A) al comma 1,

- i. le parole da “500 milioni di euro per l'anno 2021” sono sostituite dalle parole “di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”;
- ii. le parole “, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP” sono abolite;

Conseguentemente: al comma 4 le parole “506,5 milioni” sono sostituite da “1.006,5 milioni” e le parole da “e di 6,5 milioni” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle parole: di 1.006,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 6,5 milioni a decorrere dal 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77”

B) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. Nelle more del riparto del fondo di cui al comma 1, ovvero dell'individuazione di diverse modalità per assicurare l'ordinata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in materia di ripiano del disavanzo derivante dalla corretta imputazione del fondo anticipazione liquidità, al fine di assicurare la sollecita approvazione dei documenti contabili relativi al rendiconto dell'esercizio 2020 e alle previsioni per il triennio 2021-2023, gli enti locali sono autorizzati a modificare le risultanze dei predetti documenti in coerenza con la predetta sentenza, in occasione del provvedimento di verifica della salvaguardia degli equilibri dell'esercizio 2021, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento agli enti locali nelle condizioni di cui al primo periodo del comma 1, per l'esercizio 2021 il termine di cui al comma 2 del predetto articolo 193 è prorogato al 30 settembre 2021.

1-*ter*. Gli importi eventualmente non utilizzati del fondo di cui al comma 1 restano nelle disponibilità del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel 2022 agli enti locali sulla base dei seguenti criteri direttivi, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali:

- a) per un terzo a favore degli enti che abbiano deliberato la procedura di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- b) per un terzo a favore degli enti locali con entrate correnti complessive medie nel triennio 2017-2019, al netto dell'accantonamento al fondo credito di dubbia esigibilità nel

bilancio di previsione 2019, inferiore al 65% della media nazionale del rispettivo comparto;

- c) per un terzo ad integrazione delle risorse correntemente assegnate attraverso il fondo di solidarietà comunale e i contributi e i fondi di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati alle province e alle città metropolitane.”

Motivazione

La principale modifica proposta all'articolo 52 (**modifiche al comma 1**) permette di assicurare la necessaria efficacia alla norma in questione, attraverso un congruo aumento delle risorse messe a disposizione per la copertura ordinaria dei disavanzi determinatisi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021.

La dimensione del maggior disavanzo per i soli Comuni è di oltre 2,8 miliardi di euro, drammaticamente concentrata su 456 enti nell'ambito dei circa 1.400 che sono in qualche modo investiti dagli effetti della sentenza, come riportato nel prospetto seguente:

Comuni con Fal 2019 e disavanzo 2019 in aumento rispetto al 2018 (effetto diretto sent. Ccost 80/2021)							
AREA	Valori		Popolazione	FAL18 (mln. euro)	FAL19 (mln. euro)	differenza FAL	Differenza pro capite
	N. Comuni con effetto diretto						
CENTRO	49		479.887	18.776.422	122.862.257	462.158.074	490
NORD	16		944.013	5.337.887	467.495.961	104.085.835	217
SUD E ISOLE	391		4.923.359	414.551.277	2.671.174.031	2.256.622.754	458
ITALIA	456		6.347.259	438.665.586	3.261.532.249	2.822.866.662	445
Fasce demografiche							
1 - FINO A 1.000	61		40.649	4.799.361	21.383.407	16.584.046	408
2 - 1.001-5.000	193		475.116	56.188.921	194.813.673	138.624.752	292
3 - 5.001-10.000	83		584.362	51.529.599	190.295.750	138.766.151	237
4 - 10.001-20.000	59		816.896	86.030.878	301.763.556	215.732.679	264
5 - 20.001-60.000	48		1.710.862	142.404.277	562.007.471	419.603.194	245
6 - 60.001-100.000	8		606.173	62.707.357	196.222.830	133.515.474	220
7 - 100.001-250.000	2		306.441	35.005.194	351.460.901	316.455.708	1.033
8 - OLTRE 250.000	2		1.806.760	-	1.443.584.659	1.443.584.659	799
Italia	456		6.347.259	438.665.586	3.261.532.249	2.822.866.662	445

L'attuale dispositivo costituisce dunque un rimedio del tutto parziale ed inefficace, poiché a fronte delle **esigenze di ripiano dei circa 3 miliardi di maggior disavanzo** (comprensivi degli effetti sulle Province e sulle Città metropolitane, non considerati in tabella), **si stanziavano per il solo anno 2021 appena 500 milioni** di euro (il 16% del fabbisogno di ripiano ordinario triennale). Tale stanziamento non consente agli enti locali in questione di determinare bilanci di previsione in equilibrio né per il corrente anno, né per il biennio 2022-2023. Inoltre, la attuale norma pone un limite del tutto arbitrario alla fruibilità del beneficio, escludendo da ogni sostegno gli enti con maggiori disavanzi non superiori al 10% di incidenza sulle entrate correnti, soglia suggestiva ma tutt'altro che rappresentativa delle condizioni di equilibrio corrente degli enti stessi, influenzate, come è noto, da oneri specifici quali quelli per rimborso prestiti.

In sostanza **l'attuale dispositivo accolla agli enti locali che hanno correttamente applicato una norma statale vigente la gran parte degli oneri derivanti dalla dichiarazione di illegittimità** della norma stessa. Si ricorda che gli enti locali più colpiti dagli effetti della sentenza 80 sono spesso già in condizioni di tensione finanziaria e che la condizione collegata alle entrate correnti escluderebbe ben 140 di essi da qualsiasi beneficio.

Con l'inserimento del **comma 1-bis**, si consente inoltre agli enti locali di definire le modalità di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 nell'arco di qualche mese, evitando un diretto ed immediato riflesso sulla modifica dei rendiconti 2020 e del bilancio di previsione 2021-23 degli enti coinvolti, così da assicurare il massimo di continuità nell'azione amministrativa di tali enti, molti dei quali sarebbero altrimenti costretti a deliberare lo stato di crisi finanziaria.

Con l'inserimento del **comma 1-ter** si dispone che in caso di utilizzo parziale delle somme stanziare con il comma 1, a fronte di eventuali diverse modalità attuative della sentenza CCost 80, le somme residue rimangano nella disponibilità del Ministero dell'interno e siano assegnate agli enti locali in condizioni di riequilibrio pluriennale ("pre dissesto"), o con esigua dotazione di entrate, ovvero a scopo di integrazione delle risorse per assegnazioni correnti ordinarie.

2. Integrazione all'art. 53 in materia di procedure di spesa del sostegno alimentare

All'articolo 53, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di snellire il processo di spesa dei fondi di cui al presente articolo i Comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili."

Motivazione

La norma proposta serve a snellire le procedure di spesa del nuovo fondo "alimentare" allargato alle esigenze per affitti e pagamento utenze. Il modello di riferimento indicato è l'ordinanza della Protezione civile del 29 marzo 2020 che ha attivato per la prima volta la misura in questione. In particolare, tra le procedure rese ammissibili con la norma proposta si segnalano la possibilità di operare variazioni di bilancio in esercizio provvisorio con deliberazione della Giunta e le facilitazioni all'acquisto di buoni pasto o derrate alimentari.

3. Facoltà di assunzione in deroga all'art. 9, comma 1-quinquies, del DL n. 113/2016

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

"Articolo 52-bis. Modifiche all'articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl n. 113/2016"

1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di gestione della contabilità e del bilancio, di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a mitigare le sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni a decorrere dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP. Nell'attuale quadro normativo il mero ritardo nella alimentazione della BDAP comporta il divieto assoluto di assunzione per un anno. La norma proposta, pur mantenendo i divieti assunzionali, permette le assunzioni a tempo determinato nei settori più sensibili.

CRISI FINANZIARIE E ENTI IN DISAVANZO

4. Ampliamento dei Comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis. Ampliamento dei Comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale”

“1. Il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato con una ulteriore dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a. hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla data del 31 dicembre 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso al ministero dell'Interno, ai fini dell'esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;
- b. sono nelle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31 maggio 2021;
- c. hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano già deliberato ed approvato, alla data del 31 dicembre 2020;
- d. hanno deliberato, alla data del 31 dicembre 2020, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in attuazione dell'articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:

- a. ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;
- b. per i comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);
- c. il riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, aggiornato all'attualità sulla base di un'apposita dichiarazione degli enti interessati, ed è elaborato considerando la popolazione residente al 31 dicembre 2019 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;
- d. ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono scomputati i contributi già assegnati per effetto dell'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Motivazione

L'integrazione proposta al fondo di sostegno per gli enti in predissesto con caratteristiche strutturali di debolezza finanziaria permette di estendere il beneficio introdotto con l'articolo 53 del decreto n. 104/2020 e dal co. 775 della legge di bilancio 2021, a Comuni in condizioni del tutto analoghe rispetto ai beneficiari delle contribuzioni citate.

La norma consente di mitigare alcune ingiustificate esclusioni, che generano iniquità non spiegabili, con riferimento particolare a: inclusione dei Comuni delle Isole (e in particolare della Sicilia dove il fenomeno dei predissesti è più diffuso), finora esclusi per l'assenza dell'indicatore di "capacità fiscale pro capite ampliando la platea di enti che godono di un supporto straordinario per il ripiano del disavanzo considerato nel piano di riequilibrio

5. Riprogrammazione del recupero delle quote di disavanzo per il 2020 e per il 2021 per gli enti in disavanzo

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis. Riprogrammazione del recupero delle quote di disavanzo per il 2020 e per il 2021 per gli enti in disavanzo”

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché al fine di individuare le modalità per l'ordinata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al ripiano possono non applicare al bilancio di previsione 2021-2023 le quote di disavanzo derivanti dai rendiconti 2020 e 2021, incluse le eventuali quote di disavanzo per mancati recuperi di annualità precedenti ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di due anni. Gli enti che intendano avvalersi della facoltà prevista al presente articolo devono fornire dimostrazione di aver applicato almeno dall'esercizio 2021 le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni poste dalla legislazione vigente e ferme restando le agevolazioni sociali già stabilite. Ai fini di cui al precedente periodo gli enti interessati possono innalzare le misure delle aliquote e tariffe dei tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, con effetto dal 1° gennaio 2021, procedendo successivamente alla conseguente variazione del bilancio di previsione.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In subordine, sostituire la prima parte del comma 1 con il seguente testo (limitazione a enti in piano di riequilibrio e a quelli investiti dagli effetti della sentenza CCost n. 80/2021):

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché al fine di individuare le modalità per determinare l'ordinata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti ad un piano di riequilibrio pluriennale deliberato o che hanno costituito il fondo di anticipazione liquidità e si trovano in condizioni di disavanzo da ripianare al 1° gennaio 2020 possono non applicare al bilancio di previsione 2021-2023 le quote di disavanzo derivanti dai rendiconti 2020 e 2021, incluse le eventuali quote di disavanzo per mancati recuperi di annualità precedenti

ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di due anni. Gli enti che intendano.... [identico].

2. [identico]

Motivazione

La norma proposta permette di valutare con maggior ponderazione gli effetti della sentenza CCost n. 80 del 2021, che espone molti enti locali (circa 900 secondo le attuali stime) ad un rischio di squilibrio insanabile per l'obbligo di ripiano del disavanzo derivante dal Fondo anticipazioni di liquidità in un più ristretto orizzonte temporale rispetto a quanto previsto dall'art. 39-ter del dl 162/2019, di cui è stata dichiarata l'illegittimità.

La sentenza n. 80, infatti, interviene su un'area di Comuni e, più marginalmente, di Province e Città metropolitane caratterizzati da maggior fragilità e rigidità degli equilibri di bilancio, sui quali deve essere definita una nuova politica di sostegno al risanamento finanziario, attraverso una più ampia riforma della disciplina delle crisi finanziarie e anche alla luce delle indicazioni della sentenza n. 115/2020 della stessa Corte costituzionale, in base alla quale sono in corso interventi di sostegno agli enti meno dotati di risorse proprie che devono essere opportunamente revisionati.

Con la proposta si sospendono in via temporanea ed eccezionale, anche in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica tuttora in corso, il ripiano dei disavanzi di amministrazione 2020-21 degli enti locali in predissesto o investiti dalla diversa modalità di ripiano del FAL indotta dalla sentenza CCost n. 80, permettendone il recupero mediante l'allungamento di due dei rispettivi periodi di ammortamento. Sono fatti salvi gli obblighi di pagamento dei crediti dei fornitori inseriti nel piano finanziario pluriennale e le economie derivanti da queste misure emergenziali sono destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio e al contenimento degli squilibri di bilancio in fase di salvaguardia, nonché alle maggiori esigenze finanziarie dovute all'emergenza.

6. Rinvio del termine di sospensione dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis. Rinvio del termine di sospensione dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2022”.

Motivazione

Nell'ambito dei provvedimenti normativi emergenziali adottati nel corso del 2020, l'articolo 17 del dl n. 76 (“Semplificazioni) ha introdotto alcune misure utili agli enti in condizioni finanziarie critiche per assicurare continuità all'azione amministrativa e stabilizzare l'erogazione di servizi. Tra queste, la sospensione, fino al 30 giugno 2021, della procedura di cd. “dissesto guidato” in presenza di una delle situazioni contemplate dall'articolo 243-quater, comma 7, del TUEL, attese le evidenti difficoltà di perseguire gli obiettivi di ripiano del disavanzo in un momento così difficile.

La successiva ondata pandemica ha ritardato considerevolmente il ritorno alla normalità sia sotto il profilo socio-economico che nel campo del completo ripristino delle capacità amministrative degli enti locali. Conseguentemente, la norma proposta proroga la sospensione dei termini sopra ricordati.

7. Flessibilità enti in disavanzo (limiti di utilizzo avanzi vincolati)

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis. Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo”

1. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti europei, statali o regionali finalizzati alla realizzazione di investimenti o al finanziamento di interventi nei settori sociale e scolastico, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui non utilizzati.

2. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

Motivazione

*Il **comma 1** permette di disporre degli eventuali avanzi vincolati formati per assegnazioni a valere su fondi sociali, nazionali ed europei, o per residui di mutui non utilizzati, oltre gli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo per gli enti in disavanzo complessivo.*

*Con il **comma 2**, si prevede l'abrogazione della norma TUEL (art. 187, co.3) che vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati (salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193 TUEL). Poiché, a causa dell'emergenza in atto, è prevedibile un più ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali, il comma in oggetto, laddove mantenuto, limiterebbe eccessivamente l'utilizzo degli avanzi di amministrazione destinati e liberi, con effetti negativi anche in relazione all'emergenza in corso.*

ALTRE NORME DI CARATTERE FINANZIARIO E SOSTEGNO INVESTIMENTI

8. Proroga entrata in vigore FGDC

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis. Proroga entrata in vigore FGDC”

6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 859 le parole “A partire dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A partire dall'anno 2022”;
- b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;
- c) al comma 868 le parole “A partire dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A partire dall'anno 2022” e le parole “fermo restando quanto stabilito dal comma 861,” sono soppresse.

Motivazione

La norma proposta prevede la **proroga al 2022 della decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC)**. A legislazione vigente tale misura di garanzia decorre dal 2021 e si applica in conseguenza della violazione dei termini di pagamento delle transazioni commerciali o della mancata riduzione del debito pregresso. Si tratta di inadempimenti che in origine avrebbero dovuto essere rilevati attraverso le informazioni registrate nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Tuttavia, considerato che l'applicazione delle misure di garanzia a partire dal 2021 avrebbe sollevato seri problemi attuativi collegati al non completo allineamento del contenuto informativo della PCC con le scritture contabili locali, con il dl Proroghe è stata prevista, limitatamente al 2021, la possibilità di determinare gli indicatori a partire dalle informazioni registrate nelle contabilità locali.

Tale previsione, peraltro già introdotta con il d.l. n. 124/2019 e subito dopo soppressa dalla legge n. 160/2019, pur comprensibile, appare tuttavia inopportuna in quanto avrebbe l'effetto di generare incertezza nelle amministrazioni impegnate sulla corretta alimentazione della PCC, quale riferimento esclusivo per il monitoraggio dei debiti commerciali.

L'eventuale mancata proroga al 2022 per l'applicazione delle misure di garanzia sembra inoltre in oggettivo contrasto con gli interventi attivati dalla Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con ANCI verso gli enti locali, in particolare nei riguardi di quelli che mostrano condizioni di maggior difficoltà sui pagamenti e sullo smaltimento del debito residuo. Detti interventi, infatti, include le iniziative in fase di avvio che mirano ad incentivare l'utilizzo esclusivo di SIOPE+ per completare l'automazione del colloquio degli enti locali con la PCC, sono orientati al consolidamento di un sistema di monitoraggio generale e condiviso, grazie al quale sarà possibile ottenere nel corso del 2021 risultati significativi, accentuando la tendenza al miglioramento della gestione del debito commerciale che già si rileva con riferimento al triennio 2017-19 e al primo semestre del 2020.

Infine, va sottolineato che **l'imposizione già nel 2021 di obblighi ulteriori di accantonamento rischia di produrre impatti controproducenti** sulle situazioni finanziarie più fragili, sia per condizioni strutturali che per gli effetti della pandemia tuttora in corso.

9. Adeguamento accantonamento FCDE

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis. Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità”

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.

Motivazione

La proposta consente: di mantenere la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020 (co. 1), nonché di ridurre eccezionalmente fino al limite dell'80% l'accantonamento FCDE 2021 in fase di previsione e gestione, ferma restando l'integrale considerazione in fase di rendiconto (co. 2).

Queste misure permettono di non inasprire gli obblighi di accantonamento in una fase ancora difficile dell'emergenza pandemica, concedendo altresì forme di allentamento del vincolo in fase di gestione del bilancio 2021 a favore degli enti sui quali l'accantonamento in questione produce maggiore impatto.

10. Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis. Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio”

1. Per il triennio 2021-2023, al fine del conseguimento dell'obiettivo del pieno utilizzo dei fondi di derivazione statale, regionale o europea, destinati alla realizzazione di interventi affidati all'attuazione degli enti locali, l'organo esecutivo, in sede di esercizio provvisorio e limitatamente ai predetti fondi, è autorizzato ad effettuare variazioni di bilancio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio comunale ai sensi dell'art.175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Motivazione

I limiti alle variazioni di bilancio in esercizio provvisorio possono costituire un ostacolo alla spedita gestione operativa dei finanziamenti sia di capitale che correnti, in un periodo di forte intensificazione dell'attività amministrativa e di regolazione finanziaria.

Nel 2020 i vincoli sono stati rimossi con norme ad hoc in relazione all'insorgere dell'emergenza epidemiologica (art. 112-bis, co.4 dl 34/2020).

Appare opportuno puntare ad una stabilizzazione pluriennale della norma di deroga finalizzata all'utilizzo dei fondi straordinari, così da non creare periodi di blocco nel processo preliminare o di accompagnamento degli investimenti, anche in una situazione meno drammatica sotto il profilo sanitario.

11. Modifiche in materia di società partecipate

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis. Modifiche in materia di società partecipate”

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e nel 2021 e ai relativi risultati.
2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per gli anni 2020 e 2021.
3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole “un milione di euro” sono sostituite con le seguenti: “cinquecentomila euro”
4. All'articolo 24, comma 5 bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole “*fino al 31 dicembre 2021*” sono sostituite con le seguenti: “*fino al 31 dicembre 2023*”.
5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.”. Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: “555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.”

Motivazione

L'assenza di norme anti emergenza relative ai rapporti finanziari tra enti locali e società partecipate sta creando grande allarme, in quanto veicolo di crisi non controllabile nell'approssimarsi della presentazione dei bilanci 2020 delle società stesse.

*La proposta di cui al **comma 1** si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.*

Il decreto legge n. 23/2020 (liquidità per le imprese), contiene una serie di misure di sollievo ulteriormente ampliate con il dl 137/2020, che tuttavia non intaccano la disciplina speciale recata dal TUSP (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid 19, stabilendo che il biennio 2020-21 non rilevi nel calcolo delle perdite del triennio previsto dall'articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l'obbligo fissato dall'articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.

*La modifica di cui al **comma 2** è necessaria alla luce della situazione emergenziale legata all'emergenza Covid-19 che sta trascinando numerose società pubbliche in una crisi economica e finanziaria. Pur essendo di natura esogena, tale crisi non esonererebbe le amministrazioni dagli adempimenti ordinari annuali del TUSP inerenti il piano di razionalizzazione ed i relativi vincoli per la sua attuazione. Considerato inoltre, che la crisi di liquidità ha toccato tutti i comparti e le difficoltà che gli enti incontrerebbero nell'attuazione delle dismissioni societarie - solo ed esclusivamente in attuazione di precetti normativi stringenti - si propone la sospensione dell'applicazione, per il 2020 e per il 2021, dei vincoli*

alla dismissione e della redazione e trasmissione del Piano annuale ai soggetti di cui al TUSP. Gli enti potranno comunque compiere le operazioni che riterranno necessarie per la salvaguardia delle società con una modalità in linea con la situazione locale, senza le misure sanzionatorie.

*La proposta di cui al **comma 3** è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio – fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società – utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 mln di euro, attualmente previsto nel TUSP da quest'anno.*

*La proposta di cui al **comma 4** prevede di posticipare il termine prevista dall'articolo 24 comma 5 bis del TUSP, per la dismissione delle società con bilancio in utile ed oggetto di revisione straordinaria, dal 2021 al 2023. Ciò in quanto l'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid-19, avrà sicuramente ripercussioni negative non solo sull'esercizio 2020, ma anche su quelli successivi, pregiudicando il valore delle quote societarie rispetto alle quali i soci pubblici hanno previsto di procedere all'alienazione.*

*La proposta di cui al **comma 5** sterilizza, in primo luogo, gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria del 2020 con ripercussioni anche nel 2021, sull'obbligo di cui al comma 555 della legge n. 147/2013, che impone di porre in liquidazione le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari, nel caso di risultati negativi per almeno quattro esercizi sui cinque esercizi precedenti. In secondo luogo, la proposta introduce una deroga alle previsioni dello stesso comma 555 nel caso in cui il soggetto partecipato attivi un percorso di recupero dell'equilibrio economico ove supportato da un idoneo piano di risanamento. La previsione, inoltre, conferma l'avvicinamento delle aziende speciali al c.d. modello aziendalistico in termini gestionali, risultando anche coerente con quanto già previsto in tema di società a partecipazione pubblica.*

12. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

“Articolo 21-bis. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali”

I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

Motivazione

La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati (artt. 1260 e ss. c.c.). Rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto se è stata da quest'ultimo accettata o anche solo a lui notificata ex art. 1264 c.c., la cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione è regolata dal D.Lgs. n.50/2016, art.106, co.13, che prevede che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.”

Tale natura derogatoria è stata recentemente rimarcata dal Legislatore che, con l'art.117, co.4bis del D.L. n.34/2020, ha eliminato il meccanismo del silenzio-assenso per l'accettazione della cessione del credito vantato nei confronti degli enti sanitari assicurando maggiore razionalità e certezza nella gestione dei rapporti obbligatori qualora l'ente rivesta il ruolo di soggetto passivo.

La pratica recentemente invalsa fra le aziende multiservizi fornitrici degli enti locali (cosiddette “multiutility”) di cedere credito ai factor causa, oggi, la forte esigenza di un analogo intervento legislativo per il caso del debito commerciale degli enti locali, anche in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso.

Si tratta di contratti sottoscritti in adesione alle convenzioni Consip, o di altra centrale di committenza (tipicamente la Regione) obbligatorie per gli enti locali e in forza dei quali i fornitori scelgono una modalità di fatturazione frammentata (una fattura per ciascun punto di prelievo) con conseguente difficoltà di tenuta contabile per gli Enti, che ricevono diverse migliaia di fatture ogni mese, nonché per i fornitori stessi specie nella prospettiva di cessione delle fatture al factor. In conseguenza di tale pratica, si assiste oggi ad un marcato innalzamento del livello di contenzioso fra amministrazione pubblica, fornitore e cessionario nei casi, non isolati, in cui il cessionario abbia acquistato come credito un debito della PA inesistente perché composto di fatture già pagate o per le quali la PA abbia tempestivamente opposto rifiuto alla cessione.

Si evidenzia, inoltre, l'esistenza di casi di richieste di pagamento, ordinarie e perfino ingiunte con decreto, di importi corrispondenti a note di credito, e cioè, a crediti vantati dalla PA nei confronti del fornitore.

Si sottolinea, infine, che tale fenomeno, non riconducibile a casi applicativi isolati, sposta, nei fatti, in capo all'ente l'onere di dovere dimostrare, anche in giudizio, l'insussistenza del credito ceduto dal fornitore e poi preteso dal factor, con effetti vistosi di riduzione dell'ordinaria capacità tecnico-amministrativa degli uffici comunali, oggi impegnati nella lotta alla pandemia da Covid-19.

13. Modulazione penalità risarcitoria da ritardo di pagamento crediti commerciali (art.6, co.2, d.lgs. 231/2002)

Dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis. Modifiche all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole “un importo forfettario di 40 euro” e prima delle parole “a titolo di risarcimento del danno” aggiungere le parole “, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto emesse dallo stesso soggetto per ciascun trimestre solare,”.

Motivazione

Il d.lgs. n. 231 del 2002 stabilisce che nei casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali spetti al creditore, oltre alla corresponsione degli interessi moratori e al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.

Si è osservata nella pratica una distorsione applicativa di tale disposizione nel caso di crediti maturati dalle aziende multiservizi nei confronti degli enti locali a fronte di forniture di energia elettrica o gas e poi venduti a cessionari del credito.

Per tali forniture l'ente riceve un numero abnorme di fatture (centinaia in Comuni piccoli, migliaia o decine di migliaia in quelli medi e grandi) di importo spesso ridotto, nullo e negativo ed accade sempre più frequentemente che nei casi di ritardato pagamento pervenga all'ente la richiesta del cessionario di versare l'importo di 40 euro per ciascun documento commerciale emesso, anche di importo esiguo e perfino per le note di credito.

Al fine di evitare tale distorsione applicativa della norma, appare necessaria la precisazione che l'importo, già definito “forfettario” dal Legislatore, non è riferito alla singola fattura, ma alla procedura di recupero complessivamente intesa, qualora siano azionate contestualmente più fatture. La norma limita l'applicazione del risarcimento all'insieme delle fatture emesse da un determinato soggetto nell'arco di un trimestre solare. La concessione dell'importo al creditore, infatti, ha la finalità di assicurare al creditore il ristoro delle spese sostenute, nei limiti della ragionevolezza, ma non anche quella di legittimare un suo “arricchimento”, con finalità punitive per l'ente che già soggiace al pagamento degli interessi di mora maggiorati.

14. Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente articolo:

Art. 52-bis. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio degli enti locali derivanti da sentenze esecutive

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'art. 175, comma 2.”

Motivazione

L'art. 194 del Tuel disciplina le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e ne definisce l'ambito elencando le fattispecie di debito di cui è possibile riconoscere la legittimità. In tale quadro la norma proposta prevede che la deliberazione per il riconoscimento dei debiti rinvenienti da sentenze esecutive debba essere adottata entro trenta giorni dalla data della proposta, da parte del Consiglio comunale, termine oltre il quale la legittimità del debito dovrà ritenersi riconosciuta.

Analogamente a quanto il Legislatore ha già disposto per le Regioni con il d.lgs. n. 118/2011, art. 73, co. 4, la previsione introduce anche per gli Enti locali una modalità specifica per la regolamentazione contabile dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, riconoscendo a tale categoria di debito il carattere distintivo di imporsi all'ente in forza di un provvedimento giudiziale che contiene in sé il riconoscimento di legittimità. In tal modo la norma, oltre a eliminare la disparità di trattamento dei creditori delle amministrazioni regionali rispetto ai creditori delle amministrazioni locali, risponde all'esigenza degli enti locali di salvaguardare la tempestività del pagamento di debiti per i quali l'amministrazione non può esercitare poteri discrezionali evitando la maturazione dell'eventuale rivalutazione monetaria e di ulteriori oneri per interessi legali e per le spese giudiziali conseguenti alle procedure esecutive avviate dal creditore.

Nel caso in cui, per assicurare la copertura finanziaria del riconoscimento del debito sia necessario ricorrere ad una variazione di bilancio, provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'art. 175, comma 2, del TUEL.

15. Incremento delle risorse per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis. Incremento delle risorse per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio”

All'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “1.750 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “2.450 milioni”. L'assegnazione degli ulteriori contributi di cui al primo periodo tiene conto anche degli interventi oggetto di richiesta da parte dei comuni esclusi dalla graduatoria relativa all'annualità 2021 per inadempienze nella trasmissione di dati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche o per altre irregolarità formali, che abbiano regolarizzato le richieste entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Agli oneri quantificati in 700 milioni di euro

Motivazione

*La norma ha l'obiettivo di incrementare ulteriormente la dotazione del **Fondo per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ed efficientamento energetico** (art. 139 della legge di bilancio 2019) al fine di consentire, mediante lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili, il finanziamento delle numerose istanze rimaste inevase in sede di assegnazione delle risorse disponibili per le annualità 2021 e 2022, nonostante il rifinanziamento già intervenuto con il dl 104/2020. Si ricorda, infatti, che a fronte di **3,6 miliardi di euro disponibili** sulle annualità 2021 e 2022, le richieste trasmesse dai Comuni al Ministero dell'interno e ritenute ammissibili con la graduatoria 2021 soggetta a scorrimento ammontano a circa **4,3 miliardi di euro**, sono relative a **8.175 interventi** e coinvolgono **4.088 Comuni**. L'ulteriore integrazione proposta permetterebbe di soddisfare la totalità delle richieste.*

16. Incremento del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis. Incremento del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali”

Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1, comma 51-bis, è inserito il seguente:

“51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 500 milioni di euro, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 maggio 2021. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2021. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.”;

b) all'articolo 1, comma 52, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Al fine di assicurare l'ampliamento degli enti beneficiari, nello scorrimento della graduatoria di cui al comma 51-ter, il fondo cassa ivi considerato è ridotto di un importo pari alla somma dei contributi già acquisiti dallo stesso ente per effetto delle assegnazioni intervenute con i decreti ministeriali 31 agosto 2020, 7 dicembre 2020 e 3 maggio 2021, moltiplicata per 25.”;

oppure, in alternativa: “Al fine di assicurare l’ampliamento degli enti beneficiari, non sono considerati nell’erogazione del contributo gli enti locali che risultano beneficiari di contributi già assegnati nell’anno precedente quello di riferimento o comunque sulla base di una precedente assegnazione, anche relativa allo stesso anno di riferimento.”;

c) all’articolo 1, comma 56, le parole “entro tre mesi” sono sostituite dalle seguenti parole: “entro cinque mesi”;

d) all’articolo 1, comma 57, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Con riferimento alle verifiche effettuate fino all’entrata in vigore del presente provvedimento, le verifiche sull’avvio dei lavori con esito negativo in quanto riferite a SMART CIG in luogo del CIG ordinario sono riconsiderate, previa dichiarazione dell’avvenuto affidamento dei lavori di progettazione, firmata dal rappresentante legale dell’ente e dal funzionario incaricato dell’affidamento”.

Agli oneri quantificati in 500 milioni di euro

Motivazione

*La norma mira al rifinanziamento della dotazione ordinaria 2021 del **Fondo per spese di progettazione definitiva ed esecutiva** di cui alla legge di bilancio 2020, mediante scorrimento della graduatoria delle istanze ritenute ammissibili in sede di assegnazione delle risorse ordinarie 2021, tenendo conto del fatto che a fronte dei 128 milioni disponibili per l’anno 2021 sono pervenute al Ministero dell’interno istanze progettuali per un importo complessivo superiore ad 1 miliardo di euro (**lett. a**).*

*Alla luce dell’esperienza maturata in sede di prima applicazione, si propongono inoltre alcune modifiche di semplificazione procedurale, in particolare: l’adozione di un principio di rotazione degli enti beneficiari (**lett. b**), l’allungamento da tre a cinque mesi del termine di avvio dei lavori (**lett. c**), la riammissione al contributo dei casi di utilizzo dello smart CIG (**lett. d**).*

17. Utilizzo per investimenti dell’avanzo vincolato derivante da alienazioni

Dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis. Utilizzo avanzo vincolato da proventi alienazioni”

1. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 11 dell’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato. Gli avanzi vincolati all’estinzione totale o parziale di debito degli enti locali o dello Stato, risultanti al 31 dicembre 2020 nei rendiconti degli enti territoriali, in applicazione della norma oggetto di abrogazione di cui al periodo precedente, possono essere destinati a spese di investimento.

Motivazione

Per effetto delle disposizioni del dl n. 69 del 2013, In virtù di tale disposizione molti Comuni si trovano ad avere nel proprio avanzo importi di qualche rilievo a titolo di quota-parte del 10% di somme derivanti da alienazioni, accantonate per essere destinate all’estinzione del debito. Tali risorse, considerate con riferimento alla complessità degli enti territoriali, possono costituire un valido contributo per lo stimolo degli investimenti pubblici e della ripresa economica. Peraltro, molti enti hanno debito che non può essere estinto agevolmente viste le penali della CDP sui mutui ordinari.

La norma proposta abolisce l’obbligo di destinazione vincolata del 10% dei proventi da alienazioni patrimoniali degli enti territoriali ad estinzione di debito locale o statale e permette di destinare ad investimenti le relative somme oggi vincolate e giacenti nei bilanci degli enti locali e delle regioni.

18. Proroga termini investimenti dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

“52-bis. Proroga termini investimenti dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti”

1. All'articolo 114 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 maggio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole “15 settembre” sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2021”
- b) alla lettera b), le parole “15 ottobre” sono sostituite dalle parole: “30 settembre 2021”
- c) alla lettera c), le parole “15 dicembre” sono sostituite dalle parole: “30 novembre 2021”

2. All'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “sono prorogati di sei mesi” sono sostituite dalle seguenti parole: “sono prorogati al 30 giugno 2021”.

Motivazione

Relativamente ai contributi dedicati ai Comuni con meno di 1.000 abitanti (disciplinati dall'art. 30, commi 14-bis e 14-ter del dl n. 34/2019) è necessario dare termini più estesi per l'avvio lavori, in considerazione della difficoltà incontrate dalle diverse piccole amministrazioni nel chiudere gli affidamenti nell'attuale fase emergenziale.

19. Modifiche all'articolo 1, comma 141, legge 145/2018 (PUA e PEBA)

Dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis. Modifiche all'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”
All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “*Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.*” sono abrogate, anche con riferimento alle procedure di verifica dei requisiti ai fini dell'assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Motivazione

La proposta abolisce il vincolo dell'avvenuta deliberazione del PUA (Piano urbanistico attuativo) e del PEBA (Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche) ai fini della decurtazione del 5% da applicare sul contributo da assegnare ai Comuni nell'ambito della procedura prevista dall'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge di bilancio per il 2019. Tale decurtazione, per quanto motivata dall'intento di incentivare l'adozione delle pianificazioni indicate nei casi di inadempienza dei Comuni, comporta accertamenti complessi, anche in contraddittorio con gli enti beneficiari, che sono spesso di piccola dimensione. Inoltre, con riferimento al Piano urbanistico attuativo (PUA), si deve rilevare che tale strumento non costituisce adempimento generalizzato, in quanto può dipendere da altri tipi di pianificazione comunale che possono ricomprenderne i contenuti, ovvero non essere previsto nell'ambito delle normative urbanistiche regionali. Si ritiene pertanto che la condizionalità in questione possa essere abolita, al principale fine di semplificare il processo di assegnazione delle risorse.

NORME RELATIVE ALLE ENTRATE LOCALI

20. Proroga dei termini di approvazione delle tariffe e regolamenti Tari

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole “30 giugno 2021”

sono sostituite dalle parole “31 luglio 2021”. Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all’entrata in vigore della presente disposizione.

Motivazione

In ragione delle reiterate modifiche del contesto normativo e regolamentare concernente la TARI, nonché per assicurare ai Comuni un maggiore margine temporale per la ponderazione e l’adozione di ulteriori riduzioni in favore delle utenze non domestiche, anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto Sostegni-bis, la proposta emendativa proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

21. IMPi (piattaforme petrolifere) pagamento provvisorio 2021 allo Stato in attesa del provvedimento di individuazione dei Comuni interessati

Dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis. Modalità di pagamento dell’IMPi per il 2021”

1. Al comma 5 dell’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2021, n.124, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 19 dicembre 2019, n. 157 è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Per l’anno 2021, nel caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 4, i contribuenti versano direttamente allo Stato le due rate del tributo dovuto, calcolato applicando l’aliquota del 10,6 per mille, alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre del 2020, con versamenti da effettuare tramite modello F24 ed utilizzando il codice tributo 3970, secondo le modalità di cui alla Risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 77/E del 2 dicembre 2020.”

Motivazione

Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di individuazione dei Comuni destinatari del 3 per mille dell’IMPi, nonché di definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione e versamento del gettito spettante, la presente proposta emendativa dispone che il pagamento per il 2021 avvenga in due rate e sia effettuato allo Stato in attesa di poter provvedere al riparto della quota spettante ai comuni interessati.

22. Deliberazioni tributarie adottate entro i termini di legge, ma successive all'approvazione del bilancio.

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

“Articolo 52-bis. Deliberazioni tributarie adottate entro i termini di legge ma successive all'approvazione del bilancio”

In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

Motivazione

La proposta di emendamento chiarisce che gli enti locali che approvano le delibere tariffarie dei tributi di propria competenza dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, ma comunque entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, che ordinariamente è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma che negli ultimi anni sta registrando continue proroghe, possono procedere ad una variazione del bilancio per il recepimento delle variazioni tariffarie e non sono obbligati alla riapprovazione del bilancio stesso sulla base delle più complesse procedure previste dall'ordinamento.

La modifica si rende necessaria alla luce di orientamenti di alcune Sezioni regionali della Corte dei conti, difformi dalla posizione espressa dal Ministero dell'economia e delle finanze che considera invece sufficiente la variazione del bilancio di previsione, qualora siano state modificate le aliquote e le tariffe dei tributi di competenza degli enti locali posteriormente alla deliberazione del bilancio di previsione dell'ente.

Si precisa che i due provvedimenti (adozione del bilancio e variazione) sono entrambi di competenza dell'organo consiliare, ma differiscono nelle modalità e nelle procedure di approvazione, nonché nella documentazione di supporto e da allegare. La riapprovazione implica passaggi più gravosi, tra i quali l'adozione in giunta dello schema, il deposito, con i relativi tempi speciali per l'esame da parte del Consiglio, non richiesti invece in sede di variazione. La semplificazione proposta non diminuisce il potere di controllo e decisione spettante all'organo consiliare, anche tenendo conto del fatto che le stesse deliberazioni fiscali, normalmente adottate nell'esercizio del potere regolamentare degli enti locali, sono oggetto di esame da parte del Consiglio stesso.

23. Facoltà di revisione affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

“Articolo 55-bis. Facoltà di revisione affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate”

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, o anche attraverso l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere.

Motivazione

È necessario riprendere la norma sulla rinegoziabilità (in deroga a talune norme del Codice appalti) dei contratti di concessione o affidamento della gestione delle entrate locali, attraverso l'allungamento della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, entro limiti definiti. Le attività di riscossione sono state prima bloccate e comunque fortemente rallentate per tutta la durata dell'emergenza, con evidenti problemi di operatività e di tenuta economico-finanziaria delle aziende che lavorano per i Comuni in questo campo, sulla base di contratti spesso commisurati all'entità delle riscossioni. La possibile crisi strutturale del settore si riflette nella difficoltà per migliaia di Comuni di riprendere in modo adeguato il processo di riscossione delle entrate proprie.

ULTERIORI NORME

24. Fondo rilancio attrattività turistica

Art. 7

(Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)

All'art. 7, al comma 4, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti "80 milioni", e dopo le parole "patrimonio mondiale dell'umanità" aggiungere le seguenti parole "e i Comuni facenti parte dell' Unesco Creative Cities Network".

Motivazione

Si ritiene necessario inserire tra la platea dei beneficiari del Fondo per il rilancio della attrattività turistica anche i Comuni che fanno parte dell'Unesco Creative Cities Network e di aumentarne conseguentemente lo stanziamento.

25. Asili nido comunali

Art. 58

(Misure urgenti per la scuola)

All'art. 58 al comma 5, primo periodo, dopo le parole "Per le medesime finalità di cui al comma 4" aggiungere le parole "agli asili nido comunali, alle scuole dell'infanzia comunali e"

All'art. 58 al comma 5, secondo periodo, dopo le parole "Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore" aggiungere le parole "degli asili nido comunali, delle scuole dell'infanzia comunali e";

Motivazione

La fase di emergenza sanitaria in questo anno scolastico ha comportato per i Comuni maggiori spese per mettere in atto nelle scuole dell'infanzia comunali e nei nidi comunali le misure previste nei protocolli di sicurezza (materiali per la pulizia e protezione personale).

L'art. 58 prevede per l'anno 2021/2022 l'istituzione del "fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19" del Ministero Istruzione, con lo stanziamento complessivo di 350 mln da destinare all'acquisto di beni e servizi. Per le medesime finalità per il 2021 sono stanziati risorse pari a 50 milioni solo per le scuole primarie e secondarie paritarie,

escludendo i nidi comunali e le scuole dell'infanzia comunali. Risulta necessario pertanto che anche i Comuni siano destinatari delle risorse del fondo emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire dal riparto 2021 relativo ai 50 milioni di euro.

26. Contrasto povertà educativa

Art.63

(Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)

All'art. 63, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

“4-bis. Al comma 6-quater dell'art. 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69, sopprimere le parole “, nel limite di 15 milioni di euro,”.

Motivazione

L'art. 30, comma 6 quater del decreto legge n. 41/21 convertito nella Legge 69/21 (Dl Sostegni), consente ai Comuni di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese nel 2020 per finanziare interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, nonché progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.

L'emendamento è finalizzato ad eliminare l'inciso riportato nella norma "nel limite di 15 milioni di euro", in quanto è da riferirsi, come previsto nella norma primaria, solo ai progetti volti a contrastare la povertà educativa di cui alla lett. b), art. 105, del dl 34/2020 e non agli interventi per il potenziamento dei centri estivi e di altri servizi di pertinenza comunale orientati ai minori di età compresa tra zero e sedici anni, di cui alla lettera a) che hanno comportato l'erogazione ai Comuni di risorse pari a 135 mln.

27. Voucher taxi

Aggiungere il seguente articolo 51 bis:

Modifiche all'art. 200 bis comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno”, sono sostituite dalle seguenti: “in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria

attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli over 55”;

b) *dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

"1-bis. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.

1-ter. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo».

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per poter utilizzare al meglio il trasferimento per i c.d. "buoni viaggio" implementato di altre risorse con il DL 41/2021, coadiuvando il TPL nella ripresa della scuola in presenza e supportando la mobilità per il piano vaccinale.

La finalità è introdurre dei correttivi alle categorie dei beneficiari e alla copertura dei costi al fine di:

- *mettere a disposizione i buoni alle persone che utilizzano il taxi in orari di maggiore utilizzo del trasporto pubblico e di rischio congestione per traffico privato, come ad esempio tra le 7.00 e le 10.00 nei giorni feriali, favorendo così il rispetto per il trasporto pubblico del limite di utilizzo del 50% e diminuendo la congestione e l'inquinamento delle città;*
- *superare il vincolo del 50% per le categorie di persone in condizioni di fragilità economica individuata dai servizi sociali o che utilizzano i buoni spesa;*
- *mettere a disposizione i buoni anche per persone invalide o persone in difficoltà di mobilità non solo per patologie accertate ma anche per altre condizioni quali ad esempio l'età avanzata, la condizione di gravidanza, per persone che per necessità lavorative o di volontariato (es. operatori sanitari o dell'istruzione/educazione) o di assistenza (malati cronici o persone che devono recarsi alla vaccinazione covid) debbano muoversi in condizioni di rapidità e sicurezza; per persone fino al compimento del tredicesimo anno di età anche se accompagnate in ragione della loro difficoltà a muoversi in autonomia, infine tutti gli over 55 secondo le disposizioni del Ministero della Salute come soglia di maggiore rischio Covid19"*
- *utilizzare una quota parte (fino al 15%) delle risorse per le spese tecniche necessarie per l'attivazione della misura, come ad esempio l'attivazione di carte prepagate o altri strumenti simili.*

28. Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali anche ai rapporti a tempo indeterminato a valere sul Fondo povertà e sul Fondo Politiche sociali

Aggiungere il seguente articolo:

“All’articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificata dall’articolo 13 comma 1-ter della legge 28 marzo 2019, n.26 riformulare come segue:

200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, contestualmente, il raggiungimento del Livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1 comma 797 della legge 30 dicembre 2020 n.178 definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà di cui all'art. 7 comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147 e del Fondo politiche sociali di cui all' art.20 della Legge 328 del 2000 attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

Motivazione

Al fine di garantire la continuità del servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei Comuni, nonché il raggiungimento del livello essenziale di un assistente sociale ogni 5000 abitanti in ogni ambito territoriale individuato dalla Legge di Bilancio 2021, si richiede di consentire agli Ambiti/Comuni, a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà e del Fondo nazionale politiche sociali loro attribuite, di poter effettuare, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, assunzioni anche a tempo indeterminato di assistenti sociali in ragione della natura strutturale dei suddetti fondi.

Tale previsione aiuterebbe il processo virtuoso volto al rafforzamento dei servizi sociali dei Comuni che il Legislatore ha voluto stimolare con le previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2021, attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 comma 797, cui possono accedere gli Ambiti territoriali che raggiungono il rapporto di 1 assistente sociale a tempo pieno e indeterminato ogni 6.500 abitanti.

Diversi Ambiti territoriali, infatti, pur volendo procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per il raggiungimento della suddetta soglia di accesso ai finanziamenti per il 2022, incontrano impedimenti assunzionali che sarebbero almeno parzialmente superati dalla presente proposta emendativa.

Si propone inoltre l'estensione della deroga anche a valere sul 50% delle risorse del Fondo Politiche sociali in quanto concorrono al raggiungimento del medesimo obiettivo del Fondo Povertà di rafforzamento del servizio sociale professionale, trasversalmente sulle diverse aree di utenza, come previsto dal Piano nazionale politiche sociali.

29. Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà

Aggiungere il seguente articolo:

Al fine di rafforzare la capacità di risposta per persone e nuclei familiari in condizione di povertà maggiormente esposti agli effetti dell'emergenza pandemica e alla crisi socio economica, all'articolo 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo povertà ai sensi del comma precedente, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere rivolti ad altre persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l’accesso al Reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) punto 1), o per i quali i Servizi Sociali abbiano accertato una condizione di indigenza.”

Motivazione

In considerazione delle ricadute sociali ed economiche generate dall'emergenza pandemica, la proposta emendativa è finalizzata ad includere negli interventi di contrasto alla povertà finanziati attraverso il Fondo Povertà, persone e famiglie che, pur in condizioni di estrema povertà, spesso equivalenti a quelle dei beneficiari RdC, mancano di requisiti formali per beneficiare del reddito di cittadinanza e degli interventi ad esso connessi.